



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, e in particolare, l'art. 101;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, e in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. p);

VISTO il d.P.C.M. 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del d.l. n. 19/2020 cit., applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”*, e in particolare l'articolo 6, comma 2, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca *“possono essere [...] individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale”*;

TENUTO CONTO di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 in materia di requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili alle professioni non regolamentate dal predetto d.P.R. n. 328/2001;

TENUTO CONTO di quanto previsto dai singoli ordinamenti didattici dei diversi corsi di studio universitari per quanto attiene alle attività formative generalmente intese quali attività organizzate o previste dall'Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, in particolare, agli insegnamenti che prevedono seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, progetti e ogni altra attività pratica;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la mozione del 23 aprile 2020 con la quale la C.R.U.I. *“propone che, per le Università situate in territori in cui la situazione epidemiologica e le caratteristiche della popolazione universitaria non consentano il ritorno in sicurezza degli studenti alle sedi ed alle strutture universitarie, o qualora non sia possibile, per limitazioni logistiche e temporali, lo svolgimento dei predetti laboratori nei tempi e nei modi previsti dagli ordinamenti vigenti, gli Atenei siano autorizzati ad individuare, in deroga a quanto previsto dai sopra citati ordinamenti, le modalità più opportune di espletamento delle attività di laboratorio”*;

RITENUTO di individuare opportune modalità di svolgimento delle attività didattiche laboratoriali obbligatorie, previste dai singoli ordinamenti didattici dei diversi corsi di studio universitari che, a causa e per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non costituiscono impedimento o ritardo nel conseguimento dei diplomi di laurea;

RITENUTO di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, d.l. n. 22/2020 cit.;

TENUTO CONTO di quanto, altresì, da ultimo previsto all'articolo 1, comma 1, lett. n), del d.P.C.M. 26 aprile 2020, il quale prevede che *“[...] nelle università [...] possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università [...] assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività”*;

DECRETA

Art. 1

Modalità di svolgimento delle attività didattiche laboratoriali obbligatorie all'interno dei corsi di studio universitari

1. Nelle università, i tirocini, le attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico e le esercitazioni possono essere svolti a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. n) del d.P.C.M. 26 aprile 2020.

2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso in cui non possa essere assicurata l'adozione delle misure di cui al comma 1, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la frequenza, o l'erogazione in presenza, delle attività di cui al comma 1, gli atenei sono autorizzati ad individuare, in deroga a quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari, le modalità più opportune, anche a distanza, per l'espletamento delle attività laboratoriali nonché di seminari, esercitazioni, progetti ed ogni altra attività pratica



Al Ministro dell'università e della ricerca

che deve essere svolta, ove prevista, ai fini del conseguimento del titolo accademico ovvero simulazioni, attività di confronto e sviluppo di progetti di gruppo.

3. Nel prevedere apposite modalità per lo svolgimento delle attività laboratoriali in deroga alle disposizioni normative vigenti, gli atenei garantiscono il rispetto degli obiettivi e delle finalità previsti per le specifiche attività pratiche e laboratoriali dai singoli ordinamenti e regolamenti didattici nonché delle disposizioni normative concernenti la certificazione della frequenza, la valutazione delle attività di laboratorio e il superamento di ogni ulteriore accertamento, laddove previsto.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi